



**ATTO DEL CONSIGLIO
N. 39 DEL 12/04/2021**

**Oggetto: STAZIONI RADIO BASE(SRB),CONFORMAZIONE DEL COMUNE
ALLA NORMATIVA VIGENTE.ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE:PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE**

L'anno Duemilaventuno, il giorno dodici, del mese di Aprile, per le ore 08:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 32 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA	Presente	IPPOLITI ARNALDO	Presente
ANDREOLI ANTONELLA	Presente	MANCINELLI VALERIA	Presente
AUSILI MARCO	Assente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BARCA MARIO	Presente	MASCINO GIUSEPPE	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Presente	MORBIDONI LORENZO	Presente
CENSI CHIARA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Presente	QUACQUARINI GIANLUCA	Presente
DINI SUSANNA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
DIOMEDI DANIELA	Presente	SANNA TOMMASO	Presente
ELIANTONIO ANGELO	Presente	SCHIAVONI LORELLA	Presente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Presente
FANESI MICHELE	Presente	TRENTA LUCIA	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	VALENZA SILVIA	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	VECCHIETTI ANDREA	Presente
GAMBINI SANDRA	Presente	VICHI MATTEO	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente		

Presiede il Presidente SANNA TOMMASO.

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI.



DELIBERAZIONE N.39 DEL 12 APRILE 2021

DIREZIONE AMBIENTE,
VERDE PUBBLICO

**OGGETTO: STAZIONI RADIO BASE (SRB), CONFORMAZIONE DEL
COMUNE ALLA NORMATIVA VIGENTE. ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE: PRESA D'ATTO E
APPROVAZIONE.**

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n.57 del 23.02.2021- immediatamente eseguibile, identificativo n.3307400-132), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n.33 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore Ambiente

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- gli impianti di telefonia mobile costituiscono opere di urbanizzazione e hanno un notevole impatto sull'ambiente e sul paesaggio;
- la rete di telefonia mobile rappresenta un servizio di interesse economico generale (SIEG) e come tale è finalizzato alla realizzazione di una forma di coesione sociale e territoriale;
- i gestori sono tenuti a obblighi di servizio per garantire erga omnes, la facile e pronta accessibilità, l'universalità dei servizi stessi, tariffe idonee e adeguate che assicurino a tutti la rispettiva fruizione, il superamento delle barriere "digital divide" per consentire l'uniformità di servizio nei territori, l'Italia digitale e lo sviluppo economico del paese;
- la normativa vigente, nazionale prevede la massima diffusione degli impianti di telefonia mobile volta a garantire l'adeguata presenza sul territorio, assimilando così tali opere di urbanizzazione ad opere di pubblica utilità;

CONSIDERATI i principali strumenti costitutivi del quadro normativo statale in materia:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi



- elettrici, magnetici ed elettromagnetici -;
- il D.P.C.M. 8/7/2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- il D. Lgs. 1/8/2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e ss. mm. ed ii.;
- il recente Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, poi convertito con la recente legge 11 settembre 2020, n. 120, che rinnova profondamente la Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/01) ed in particolare l’art. 8 comma 6;

CONSIDERATA la normativa regionale in materia:

- L.R. 12/2007 “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e salute della popolazione”;

CONSIDERATO il vigente strumento regolatore Comunale in materia:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 187 del 14/7/2008 che adottava la variante parziale al PRG “piano di telefonia mobile e Regolamento di attuazione”;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 128 del 13/5/2009 con la quale tale piano veniva adottato definitivamente, all’interno del PRG Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 13/9/2010 che andava definitivamente ad approvare la variante parziale al PRG “piano di telefonia mobile ed il Regolamento di attuazione” comprensivo degli elaborati tecnici;

RICHIAMATO in particolare, per quanto al punto precedente, l’art. 33-ter delle NTA PRG che dispone la disciplina di cui sopra all’interno del PRG;

VISTI altresì:

- l’art. 117 Cost. (Parte II Titolo V) che disciplina la potestà legislativa tra Stato e Regioni ed in particolare riconosce alle Regioni una competenza legislativa residuale in tutte le materie non attribuite alla competenza legislativa statale;
- in particolare il disposto del comma 2 lett. l, lett. m e lett. s che sancisce espressamente:
 - “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale “;
 - s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
- ed altresì il comma 3 dell’art. 117 che sancisce espressamente:



“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...omissis...] governo
-del
territorio. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla
legislazione dello Stato”;

EVIDENZIATO che:

- si tratta di materia c.d. **trasversale** o “**mista**” perché idonea ad incidere anche su
ambiti
di competenza **concorrente** o **residuale regionale**. Infatti il legislatore introduce
un
concetto più che una materia: **non è una materia in senso stretto, ma una
competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto
alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per
assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni
garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione
regionale possa limitarle o condizionarle (ex multis, Corte Cost. Sentenza n.
282/2004);**
- taluno parla di materia non materia poiché tale regolazione per taluni aspetti
appartiene al governo del territorio, per altri aspetti è attinente a forme di garanzia
dei
servizi essenziali minimi intesi come livelli essenziali inderogabili; vi sono inoltre
attinenze ad aspetti inerenti alla tutela dell'ambiente come anche alla salute umana;
- la disciplina in oggetto non può prescindere inoltre dalla materia “tutela
dell'ambiente”, lett. s, rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale, dato che
uno dei principali interessi è quello del rispetto dei limiti delle emissioni
elettromagnetiche. In tale materia, di natura trasversale, il legislatore nazionale ben
potrebbe fissare principi e criteri uniformi, pur quando essi incidano sulle
competenze legislative regionali, tanto concorrenti quanto residuali (**Corte Cost.
Sentenza n. 336/2005**);
- la naturale conseguenza è anche quella di restringere i poteri di cui le Regioni sono
dotate negli ambiti che vengono incisi, ciò che ha spinto la Corte Costituzionale a
sottolineare come lo Stato stesso debba agire con proporzionalità ed adeguatezza;
- alle Regioni non è consentito di apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di
tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale, ma intervengono nel rafforzare lo
status costituzionale dell'ambiente (**Corte Cost. Sentenza 12/04/2017**);
- il limite alla potestà legislativa regionale è rimasto fondamentalmente invariato
anche nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117 Cost.: tale limite,
individuato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, è oggi espresso
nella riserva alla potestà esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile", ai
sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lett. l, Cost;
- è inoltre convincimento della Corte che l'intervento statale in materia concorrente
possa avvenire non solo attraverso i principi fondamentali, ma anche mediante la
avocazione in sussidiarietà, avocazione chiaramente connessa alle **esigenze unitarie**
(sentenze nn. 255/2004 e 285/2005). Nella sentenza n. 336/2005 la Corte evidenzia,



nell'individuare i principi fondamentali in tema di comunicazione elettronica, come non si possa prescindere dalla considerazione che un impianto del settore è parte di una unitaria rete nazionale, sicché non è immaginabile una parcellizzazione. Si consideri poi la più ampia riflessione sollecitata dalla Corte sulla fase di attuazione del diritto comunitario, quando - si afferma - la definizione del riparto interno di competenze e la stessa individuazione dei principi fondamentali non possono prescindere dall'analisi delle finalità perseguite a livello comunitario, che (nella specie) richiedono un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale da concludere in tempi brevi;

- la normativa statale di riferimento, a sua volta, dà attuazione alle direttive comunitarie il cui obiettivo principale è quello di favorire la diffusione degli impianti per la telefonia mobile in un quadro di tutela della concorrenza fra gli operatori, sulla base di un preciso vincolo comunitario volto ad attuare un vasto processo di liberalizzazione del settore, armonizzando le procedure amministrative ed evitando ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica;

- a riguardo infatti, la sentenza sopra citata (**Corte Cost. Sentenza n. 336/2005**) richiama inoltre che sono state recepite dallo Stato Italiano le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002 (direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime – direttiva accesso; direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica – direttiva autorizzazioni; direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – direttiva quadro; direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – direttiva servizio universale);

- in ogni caso il Giudice delle Leggi osserva che non è possibile ricondurre tutta la disciplina inerente all'installazione degli impianti per i servizi di comunicazione elettronica unicamente nell'alveo della materia urbanistica sicché - trattandosi di una materia per così dire «mista» - anche le previsioni più prettamente urbanistiche devono, a parere del Collegio Costituzionale, mostrare di tener conto dei principi fondamentali che riguardano l'ordinamento delle comunicazioni;

DATO ATTO che:

1. la recente legge 120 del 11/09/2020 (conversione in legge del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”) al **comma 6 dell'art 38 modifica la legge 36/01** “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ha novellato in modo sostanziale la disciplina di cui trattasi, disponendo per i Comuni:

1.1 di poter adottare il Regolamento comunale, in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici, solo relativamente ai **siti sensibili** individuati in modo specifico, **con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni in aree generalizzate del territorio;**



- 1.2 non poter incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettromagnetici, riservati allo Stato;
- 2 tale legge 120 del 11/9/2020 è imperativa, inderogabile e le regole comunali possono operare esclusivamente in modo conforme a tali disposizioni nazionali, con particolare riferimento a ormai indebite e illegittime limitazioni, che sono vietate in quanto contrarie al principio della gerarchia delle fonti, diversamente realizzando regolamenti o NTA o piani regolatori (o altra forma di regolazione del territorio comunque denominata) contro legem, in ciò contravvenendo a principi fondamentali dell'ordinamento, alla legge n. 400 del 23 agosto del 1988 e in particolare anche all'art. 118 Cost. comma 2 che statuisce quanto segue: “ I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
 - 3 pertanto nella funzione di regolazione del territorio, aldilà delle competenze statali normative dell'art. 117 Cost, il Comune esercita le sue funzioni (rilascio titoli ecc) e di controllo del territorio nel rispetto delle regole sovraordinate come in precedenza chiarite (cfr. materia non materia);
 - 4 la novella normativa è di gran lunga successiva al vigente PRG il quale pone oggi delle limitazioni non più compatibili con la legislazione **statale** del 2020;
 - 5 si rende necessario in applicazione delle regole superiori, non applicare tutte le fonti comunali difformi dall'attuale regolazione prevalente, con particolare riferimento a **quella statale**, quale dovere del funzionario anche in applicazione del principio di successione delle leggi;

CONSIDERATO inoltre che:

- ai sensi del comma 6 dell'art 38 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 così come modificato dalla legge 120 del 11/09/2020 di conversione del decreto legge 76 del 16.07.2020 (c.d. decreto semplificazioni), l'attuale Piano di telefonia mobile, approvato nel 2010 dal Comune di Ancona e inserito nel vigente PRG all'art. 33-ter delle NTA, necessita di una profonda rielaborazione dal punto di vista formale e sostanziale, attraverso la formulazione di un nuovo Regolamento, terzo rispetto al PRG, fondato sui nuovi principi del decreto semplificazioni 120/2020;

CONSIDERATO che pertanto:

- il nuovo Regolamento delle SRB di telefonia mobile non dovrà più individuare siti puntiformi né aree all'interno delle quali i gestori scelgano il sito più idoneo ove installare i propri impianti bensì potrà esclusivamente individuare **siti sensibili** individuati in modo specifico, ove **NON** si possono installare SRB, ciò al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni in aree generalizzate del territorio;



- ciò anche in relazione al fatto che le SRB, secondo la dottrina più recente, si prefigurano come SIEG (servizi di interesse economico generale);
 - il principio non è quello di individuare, puntualizzare solo alcune zone ove installare tali impianti, ma piuttosto quello della diffusione capillare comunque tutelando la salute pubblica, introducendo i c.d. siti sensibili;
 - infatti, per quanto al punto precedente, risulta legittimo che l'Ente possa escludere dal novero dei siti idonei ad ospitare le SRB i c.d. siti sensibili dal punto di vista elettromagnetico, (corte cost. Sentenza n. 307 del 2003) e questo al fine della tutela della salute umana;
 - residua inoltre in capo al Comune anche il potere di introdurre regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di specifiche zone sensibili (scuole, ospedali, impianti sportivi, etc.), purché il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull'intero territorio (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891; nello stesso senso, sez. VI, 31 luglio 2017, n. 3824; sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073; 23 gennaio 2015, n. 306);

VALUTATO, pertanto:

- che la norma del PRG vige in applicazione di quanto stabilito dalla legge 36/01 che consente ai Comuni di pianificare in materia e che la recente normativa, comma 6 art. 38 del D.L. 76/20 convertito con legge 120 del 11/9/2020 nel **modificare il comma 6 dell'art 8 legge 36/01** stabilisce quanto segue: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia, e in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4";
- l'attuale Piano di telefonia mobile inserito nel vigente PRG all'art. 33-ter delle NTA nello stabilire che l'installazione di nuovi impianti per la telefonia mobile è ammessa nei siti appositamente individuati negli specifici elaborati grafici allegati al PRG è ormai superato in quanto esclude parte del territorio e non può dirsi pertanto conforme alle direttive comunitarie ed alle norme nazionali;



- d' altro canto anche il TAR Marche relativamente all'art. 33-ter delle NTA del PRG, ha più volte precisato e statuito quanto segue:

“l'indicazione dei siti idonei di cui alla norma citata non è tassativa per cui, laddove il gestore proponga siti diversi (nel senso non compresi nelle “aree di sviluppo”) l'ufficio competente deve svolgere un'istruttoria tecnica per verificare che tali siti non siano incompatibili con gli interessi primari che il piano delle antenne è preposto ex lege a tutelare” (TAR Marche sentenza n. 50 del 2018);

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra detto, che:

- dall'applicazione del vigente strumento comunale di regolamentazione della materia di cui trattasi (PRG, art. 33-ter NTA) è emersa la necessità di modificare lo stesso per apportare gli adeguamenti e integrazioni opportuni a seguito delle nuove normative;
- il potere comunale di disciplinare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale non può essere esercitato con modalità tali da comportare limiti generalizzati alla loro localizzazione ma alla verifica della compatibilità elettromagnetica dell'infrastruttura da realizzare;
- che a tal fine sono stati attivati i seguenti incarichi di affiancamento all'Ufficio per la predisposizione del nuovo regolamento, in linea con la novellata normativa statale di cui trattasi:
 - 1 alla Società Polab (incaricata dei rilievi e simulazioni dei Campi Elettromagnetici CEM);
 - 2 all'Istituto Icemb (centro interuniversitario, di cui fa parte l'Università Politecnica delle Marche, in qualità di esperto di interazione tra campi elettromagnetici e biosistemi / esseri umani);
 - 3 all'Avv. Roberto Tiberi (in qualità di esperto di diritto ambientale);

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione, da un lato, ha inteso attivarsi per una nuova regolazione e dall'altro, nelle more della suddetta nuova regolazione, ha finora comunque ritenuto un dovere, l'applicazione degli strumenti urbanistici vigenti ai fini di regolare lo sviluppo della telefonia mobile nel territorio comunale;
- è per altro emerso, anche alla luce della recente novellata disciplina statale intervenuta in materia, che la consolidata giurisprudenza, il TAR Marche ma anche il Consiglio di Stato e le Corti Superiori stanno chiarendo che il funzionario è tenuto ad applicare le fonti prevalenti, quali sono quelle comunitarie e nazionali, a cui la normativa regionale e regolamentazione comunale devono ragionevolmente uniformarsi e, qualora detta normativa/regolamentazione non sia ancora adeguata alle regole superiori, le medesime si applicano direttamente nel sistema comunale, in quanto attuano una disapplicazione delle regole comunali non conformi, poiché la competenza primaria è dello Stato e la fonte comunale non può discostarsi dalla fonte competente nazionale ma deve rispettare tale regola;

EVIDENZIATO che:



- la fonte comunale va interpretata conformemente alla regola nazionale; ove ciò non sia possibile il funzionario e non solo il giudice deve applicare la fonte competente anche per competenza di materia ai sensi dell'art. 117 Cost., della recente legge 120 del 11/09/2020 (conversione in legge del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76) ed in base alle direttive comunitarie finalizzate al superamento delle situazioni di monopolio del settore, mediante la progressiva diminuzione dell'intervento regolatore delle autorità pubbliche e contestuale incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, secondo le linee di un ampio disegno europeo tendente ad investire l'intera area dei servizi pubblici;

DATO ATTO che:

- nel caso di specie la fonte comunale è stata dichiarata più volte non conforme alla normativa nazionale da sentenze del TAR Marche;
- la giurisprudenza è consolidata nel senso della prevalenza della normativa nazionale sulla norme comunali;
- è doveroso pertanto operare nel rispetto delle attribuzioni del Consiglio comunale, al quale compete prendere atto del mutato orientamento del legislatore e della giurisprudenza amministrativa;
- sempre al Consiglio comunale è attribuito il potere-dovere di approvare e interpretare quanto attinente ai regolamenti e alle forme programmatiche inerenti i piani urbanistici e di regolamentazione del territorio, quale titolare del potere pianificatorio dell'Ente ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a e b del TUEL 267/2000;
- attualmente il piano di telefonia mobile (art. 33-ter NTA PRG) non è conforme alle regole nazionali e in modo disgiunto dovranno operare due percorsi:
 - da un lato, si rende necessario dotarsi di un nuovo Regolamento di cui trattasi, conforme alla normativa nazionale, che consenta al Comune di superare le situazioni di conflittualità, restituendo il ruolo di arbitro e decisore al Comune medesimo, nella sua veste autorevole di soggetto che autorizza/nega la localizzazione degli impianti in determinati ambiti;
 - dall'altro l'Ufficio Pianificazione Urbanistica, preso atto della non conformità attuale dello strumento urbanistico, dovrà procedere ad un adeguamento di quello esistente secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 34 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni secondo le competenze stabilite dalla legge regionale, operando in stralcio;

RILEVATO che:

- la Direzione Ambiente, sulla scia delle argomentazioni istruttorie sopra indicate ha inoltre dovuto prendere atto che della giurisprudenza ormai univoca, del TAR Marche e alla luce degli analoghi principi emersi nelle Corti Superiori, ritiene doveroso conformarsi ai principi e alle regole sopra dette evitando di applicare formalmente regole ormai sistematicamente rigettate dal Giudice;



- è obbligatorio uniformarsi alla giurisprudenza emersa, in relazione all'art. 33-ter del PRG, quale atto dovuto, evitando il proliferarsi di liti in cui il Comune uscirebbe inevitabilmente sconfitto e condannato;
- è diventato pertanto necessario evitare liti temerarie alla luce dell'ormai granitica giurisprudenza, del TAR Marche e del Consiglio di Stato;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona;

CONSIDERATO che il presente atto necessita del parere tecnico di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di assicurare l'adempimento tempestivo dei conseguenti provvedimenti dirigenziali esecutivi del presente Atto;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Arch. Roberto Panariello, che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

propone al Consiglio comunale

- 1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
- 2) di stabilire e dare atto, approvando e interpretando, che il Comune di Ancona si conformi alle regole superiori di matrice europea e nazionale, con particolare riferimento alla legge 120/2020 e a tutta la normativa settoriale vigente e futura, di matrice superiore non comunale;
- 3) di conformarsi al diritto vivente evitando dannose liti temerarie;



- 4) di dare mandato ai Dirigenti competenti di procedere, da un lato provvedendo in modo conforme alla giurisprudenza amministrativa (art. 107 del TUEL), e dall'altro adeguando le varie regolazioni comunali nel rispetto delle normative superiori;
- 5) in particolare, di dare mandato al Dirigente della Direzione Ambiente e Verde pubblico di provvedere alla redazione di un Regolamento circa la materia di cui trattasi, conforme alla normativa nazionale, che consenta al Comune di superare le situazioni di conflittualità, restituendo il ruolo di arbitro e decisore al Comune medesimo, nella sua veste autorevole di soggetto che autorizza/nega la localizzazione degli impianti in determinati ambiti;
- 6) di dare mandato al Dirigente della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità di predisporre tutte le procedure e gli atti necessari per l'adeguamento dell'attuale Piano Regolatore Generale secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 34 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le competenze stabilite dalla legge regionale operando in stralcio;
- 7) di incaricare l'Ufficio Segreteria Generale di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto;
- 8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Arch. Roberto Panariello.

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni)

* * * * *

ALLEGATI

- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”;
(tutto in file pdf.p7m)



IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: << **STAZIONI RADIO BASE (SRB), CONFORMAZIONE DEL COMUNE ALLA NORMATIVA VIGENTE. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE..>>;**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 5^a Commissione consiliare espresso in data 26.03.2021 ;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con piattaforma digitale Google Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	32	<i>E? uscito il Consigliere Ausili</i>
Favorevoli:	23	
Contrari:	0	
Astenuti:	9	Vecchietti,Diomedi,Schiavoni,Rubini,Eliantonio, Andreoli,Berardinelli,De Angelis,Ippoliti
Non partecipanti al voto:	0	

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con piattaforma Google Meet, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti:	32	
Favorevoli:	22	
Contrari:	0	
Astenuti:	1	Berardinelli
Non partecipanti al voto:	9	Vecchietti, Quacquarelli, Diomedi, Schiavoni, Rubini, Elia Antonio, Andreoli, De Angelis, Ippoliti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SANNA TOMMASO

Il Segretario Generale
MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio
(Avv. Saverio Concetti)

- Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente
- il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, data che risulta dal certificato sovrainpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ARCH.PANARIELLO | <input type="checkbox"/> ASSESSORE POLENTA | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |